

PATTO DI INTEGRITA'
(art. 1 comma 17 legge 190/2012)

Il presente Patto di integrità obbliga il Comune di San Vito Chietino ed il Soggetto del Terzo settore ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Nel caso il concorrente sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione di imprese, le obbligazioni del presente documento investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Il presente Patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme alla proposta progettuale da ciascun partecipante alla selezione in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del concorrente comporterà l'esclusione dalla selezione.

In sede di selezione e di successiva co-progettazione e co-gestione il Soggetto del Terzo Settore, pena l'esclusione dalla stessa, dichiara di accettare ed approvare la disciplina contenuta nel presente documento.

Il presente documento costituisce parte integrante della procedura di co-progettazione e co-gestione e della Convenzione sottoscritta dal Comune

Questo Patto di integrità stabilisce la formale obbligazione del concorrente che, ai fini della partecipazione alla selezione in oggetto, si impegna:

- a) a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine della selezione e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione;
- b) a segnalare al Comune di San Vito Chietino qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della selezione e/o durante l'esecuzione della Convenzione di co-progettazione e co-gestione, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'Istruttoria pubblica di selezione in oggetto;
- c) ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione;
- d) ad escludere ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto di co-progettazione e co-gestione;
- e) ad assicurare di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
- f) ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- g) a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori, volontari e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

h) a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della selezione in causa.

Il concorrente, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione ex art. 1456 c.c. previo inserimento di apposita clausola risolutiva espressa nella convenzione o perdita della convenzione;
- esclusione del concorrente dalla selezione in oggetto e dalle successive procedure di selezione indette dall'Amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti e dell'entità economica del contratto.

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione della Convenzione.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto di integrità fra il Comune di San Vito Chietino ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Il presente patto di integrità dovrà essere sottoscritto:

- dal titolare del soggetto concorrente o dal legale rappresentante, in caso di società o consorzio stabile;***
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario.***